

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
REGIONALE n. 29, n. 125 e n. 193**

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE,
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
SPORTIVA”**

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale e, in particolare, degli articoli 6 e 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione), nonché ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera i), dello Statuto, in armonia con i principi della Carta europea dello sport approvata dai Ministri europei per lo sport e della Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport approvata dall'UNESCO, detta disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno dell'attività sportiva, degli impianti sportivi, per la tutela della salute e della sicurezza di coloro che praticano attività sportiva.

2. La Regione riconosce il ruolo sociale, educativo, culturale, ricreativo ed economico dello sport ed ispira la propria azione a rendere effettivo il diritto allo sport di tutte le persone, senza distinzione di età, genere, condizione fisica ed economica, origine sociale, e garantisce e tutela, altresì, la salute e il benessere di ogni individuo e della comunità.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e favorisce:

a) l'accesso alla pratica dello sport di tutte le persone senza alcuna distinzione rispetto alle condizioni personali, economiche e sociali con particolare attenzione ai soggetti con disabilità e alle fasce deboli della popolazione, al fine di favorire l'inclusione sociale e l'integrazione interculturale;

b) la diffusione e il rispetto delle raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nello sport ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione dello sport con particolare riferimento alle forme di differenze retributive di genere;

c) lo sport come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psichica e fisica per il perseguimento di corretti stili di vita;

d) la prevenzione di fenomeni di violenza, illegalità, devianza e discriminazione mediante la diffusione di una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza, all'osservanza delle regole, a comportamenti solidali e responsabili;

e) la pratica dello sport con particolare attenzione alla tutela della salute degli atleti e all'attuazione delle misure di prevenzione ed educazione per la lotta al *doping* e all'abuso di farmaci assunti allo scopo di alterare le prestazioni atletiche;

f) lo sport, fin dalla prima infanzia praticato in forma ludica, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche quale strumento di contrasto al fenomeno del bullismo e *cyberbullismo*;

g) iniziative e convenzioni, in accordo con le istituzioni e i soggetti competenti, finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;

h) iniziative e programmi per la pratica dello sport nei luoghi di lavoro;

i) la pratica dello sport negli istituti penitenziari e, in particolare, a favore dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale;

l) le campagne di informazione e di educazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di sostanze che alterano le prestazioni fisiche degli atleti e sulla normativa antidoping;

m) la realizzazione, la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi nonché l'acquisto e l'installazione delle attrezzature sportive, nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale e rigenerazione urbana, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali e di integrazione di servizi;

n) la pratica dello sport in spazi ed aree verdi urbani, valorizzando anche gli itinerari escursionistici della Regione e il sistema regionale delle aree naturali protette regionali;

o) attività, studi, ricerche e proposte legislative, finalizzati alla trasformazione e rigenerazione delle aree urbane, anche per incrementare i servizi e i luoghi dello sport;

p) la promozione territoriale e lo sviluppo anche economico in ambito sportivo;

q) le manifestazioni e gli eventi, di rilevanza nazionale ed internazionale, idonei a creare occasioni di sviluppo delle realtà locali e diretti a diffondere la conoscenza di tutti gli sport e le discipline sportive;

r) il riconoscimento e la valorizzazione del merito sportivo e delle eccellenze sportive territoriali;

s) la formazione, l'aggiornamento e l'innalzamento del livello professionale degli operatori del settore;

t) la raccolta, anche in collaborazione con gli enti istituzionali preposti allo sport, di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale ed alla definizione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in conformità alla normativa vigente in materia e, in particolare, ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) e dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), si intende per:

a) *sport o attività sportiva*, qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

b) *attività sportiva agonistica*, l'attività sportiva contraddistinta da modalità di svolgimento di tipo competitivo ed orientate al raggiungimento di risultati sia individuali che di squadra, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme e con le modalità stabilite dagli organismi sportivi riconosciuti;

c) *attività sportiva non agonistica*, l'attività sportiva contraddistinta da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello praticata: dagli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; da coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica); da coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;

d) *attività amatoriale*, l'attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati

agli organismi sportivi riconosciuti, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi;

e) *attività fisica o attività motoria*, qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo;

f) *attività sportiva di base*, l'attività sportiva, organizzata o non organizzata, promossa in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

g) *esercizio fisico*, l'attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva e progettata per migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche o la salute;

h) *sport di alto livello*, l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dalla Lega di riferimento;

i) *associazione o società sportiva dilettantistica*, il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

l) *organismi sportivi riconosciuti*, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Associazioni Benemerite (AB) riconosciute dal CONI, nonché le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Paralimpica (EPP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) riconosciuti dal CIP;

m) *impianto sportivo*, la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.

CAPO II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, in raccordo con le altre politiche regionali, svolge in materia di sport funzioni e compiti di programmazione e assicura il coordinamento istituzionale e, in particolare:
- a) provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dell'attività sportiva mediante il Programma triennale e il Piano annuale di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) attua gli interventi riservati all'amministrazione regionale dalla presente legge;
 - c) verifica il perseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti destinatari dei contributi sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale sullo sport di cui all'articolo 17;
 - d) esercita, in tema di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);
 - e) elabora e coordina l'attuazione dei programmi d'intervento previsti dalla normativa europea e statale;
 - f) agevola l'accesso al credito sportivo mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
 - g) organizza e promuove mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, dell'impiego del tempo libero, della medicina dello sport e dell'esercizio fisico, sul contrasto al doping e all'abuso di farmaci nella pratica sportiva anche amatoriale e

partecipa a manifestazioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale;

h) promuove e acquisisce studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti allo sport e al tempo libero con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;

i) organizza, nell'ambito delle proprie competenze, il sistema informativo dello sport, nel rispetto della normativa statale;

l) sostiene i soggetti che, all'interno del territorio regionale, contribuiscono alla diffusione della pratica delle attività sportive e che promuovono, in ambito sportivo, l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;

m) adotta iniziative ed atti finalizzati a favorire la cooperazione con e tra gli enti locali, al fine di garantire l'accesso alla pratica sportiva ad un numero sempre maggiore di soggetti;

n) stipula convenzioni con soggetti, pubblici e privati nazionali ed internazionali, che operano in ambito sportivo;

o) promuove e organizza, nell'ambito delle proprie competenze, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione, l'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

(Funzioni e compiti degli enti locali e degli enti di area vasta)

1. La Città metropolitana di Roma Capitale e le province nonché, anche in forma associata, Roma Capitale e gli altri comuni, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge e della programmazione regionale di cui agli articoli 6 e 7, svolgono, anche in coordinamento con altre istituzioni pubbliche e soggetti privati, in particolare, le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) favoriscono l'organizzazione dell'attività sportiva, la realizzazione di impianti e attrezzature d'interesse del loro ambito territoriale e provvedono alla gestione degli impianti di loro proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;

b) promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, l'attività di ricerca, sperimentazione e documentazione in materia di sport e medicina dello sport nonché la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive e all'utenza, da trasmettere all'Osservatorio di cui all'articolo 17.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6

(Programma regionale triennale dello sport)

1. La Giunta regionale, in armonia con i principi della presente legge e con gli obiettivi della programmazione socio-economico e territoriale regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 18, predispone e sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione, il Programma regionale triennale dello sport, di seguito denominato Programma triennale.

2. Il Programma triennale definisce, nei limiti delle risorse disponibili, in particolare:
 - a) gli obiettivi da perseguire tra quelli indicati all'articolo 2;
 - b) le tipologie di intervento, tra quelle di cui al Capo IV, per le quali concedere, nel triennio di riferimento, i contributi previsti nel medesimo Capo;
 - c) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni per l'accesso al credito sportivo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, e per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
 - d) gli strumenti di raccordo con altri piani e programmi regionali nonché con la programmazione locale;
 - e) le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'attuazione del Programma triennale.

3. Nel caso di esigenze sopravvenute, il Programma triennale può essere aggiornato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite la Consulta di cui all'articolo 18 e la commissione consiliare competente.

Art. 7

(Piano regionale annuale dello sport)

1. La Giunta regionale, sentite la Consulta di cui all'articolo 18 e la commissione consiliare competente, sulla base di quanto disposto dal Programma triennale, approva il Piano regionale annuale dello sport, di seguito denominato Piano annuale, nel quale sono definiti, in particolare:

- a) gli interventi di cui al Capo IV da realizzare nell'anno di riferimento, tra le tipologie individuate nel Programma triennale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b);
- b) i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
- c) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla lettera a) nonché le cause di esclusione e revoca degli stessi;
- d) i soggetti destinatari dei contributi di cui alla lettera c), tra quelli indicati all'articolo 8, comma 2;
- e) le spese ritenute ammissibili e la percentuale dei contributi concedibili;
- f) i criteri e le modalità per la costituzione e gestione della Banca dati regionale sull'impiantistica sportiva di cui all'articolo 13, comma 2, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
- g) i soggetti beneficiari del mutuo agevolato per il credito sportivo di cui all'articolo 13, comma 5;
- h) i casi di divieto di cumulo con altri benefici previsti dalla normativa vigente nonché l'eventuale cumulabilità tra la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, e la concessione, per i medesimi interventi, di mutui agevolati ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- i) il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 per la realizzazione del Piano annuale.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al Capo IV, la direzione regionale competente in materia di sport adotta uno o più avvisi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal Programma triennale e dal Piano annuale.

Art. 8

(Soggetti destinatari dei contributi regionali)

1. La Regione, in coerenza con la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, ed in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 2, concede contributi per la realizzazione degli interventi, previsti dalla presente legge, definiti nel Programma triennale e nel Piano annuale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere destinatari dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui al Capo IV, i seguenti soggetti:

- a) enti locali, inclusi i municipi di Roma Capitale, anche in forma associata, e gli enti di area vasta;
- b) gli enti del servizio sanitario regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali;
- c) le rappresentanze territoriali degli enti istituzionali preposti allo sport nonché degli organismi sportivi riconosciuti;
- d) le società e associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate agli organismi sportivi riconosciuti, operanti nella Regione, costituite da almeno due anni, che abbiano nei propri statuti o atti costitutivi la finalità sportiva e che abbiano adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping);
- e) i soggetti gestori degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali e degli impianti sportivi scolastici;
- f) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi tra le loro finalità l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, costituiti da almeno due anni e operanti nella Regione;
- g) le scuole di ogni ordine e grado.

CAPO IV

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Art. 9

(Promozione dello sport e della pratica sportiva)

1. La Regione, per favorire lo sviluppo di comportamenti ispirati a stili di vita attivi, un maggiore benessere, al fine di combattere la sedentarietà, nella considerazione che la pratica sportiva sia un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica, promuove e favorisce, nell'ambito del Programma triennale e del Piano annuale, lo sviluppo dell'attività sportiva e amatoriale e la pratica dello sport, anche con iniziative specifiche e, con particolare attenzione, all'ambito scolastico e universitario, alla terza età quale elemento per l'invecchiamento attivo, alle persone con disabilità, alle persone nei luoghi di lavoro, alle persone nei luoghi di privazione della libertà personale.

2. La Regione sostiene, fin dalla prima infanzia e tra i giovani, mediante la concessione di contributi, iniziative e progetti, in ambito scolastico e universitario finalizzati:

a) all'educazione allo sport, con particolare attenzione alla diffusione dei valori di inclusione sociale e integrazione interculturale;

b) alla diffusione dello sport per far acquisire, fin dalla prima infanzia, uno stile di vita attivo e a favorire la crescita emotiva, intellettuale e fisica della persona, alla conoscenza delle varie discipline sportive e alla pratica delle stesse in tutta sicurezza, in presenza di operatori qualificati;

c) alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

d) alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e campionati riservati agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado e a quelli universitari;

e) alla promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20

aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) nonché nelle scuole secondarie di secondo grado, mediante convenzioni con gli organismi sportivi riconosciuti;

f) alla stipula di convenzioni tra gli enti locali e le istituzioni scolastiche e tra gli enti locali e le Università per programmare e promuovere una rete territoriale delle opportunità di attività motorie e consentire la pratica dell'attività sportiva nelle palestre, negli spazi giochi, negli impianti sportivi o comunque in spazi interni ed esterni destinati o idonei allo svolgimento delle stesse nonché l'utilizzo delle attrezzature ivi disponibili da parte della comunità locale, delle società e associazioni dilettantistiche e dei soggetti gestori di impianti pubblici e privati, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari previste dalla normativa statale vigente.

3. La Regione al fine di favorire una migliore qualità della vita nella terza età, rappresentando lo sport uno strumento tra i più importanti per la prevenzione di molte patologie, concede agli organismi sportivi riconosciuti e agli enti del Terzo settore contributi per la diffusione della pratica sportiva tra persone anziane, anche tenendo conto della programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo).

4. La Regione, sentito il CIP, avvalendosi del supporto della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap) nonché della Consulta regionale per la salute mentale di cui alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche, concede contributi per:

- a) il trasporto degli atleti con disabilità nei luoghi dello sport;
- b) l'acquisto di speciali attrezzature tecnologicamente all'avanguardia che assicurino la sicurezza e agevolino l'esercizio della pratica sportiva;
- c) la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati;
- d) le manifestazioni sportive che abbiano per scopo la piena integrazione nel

mondo dello sport delle persone con disabilità;

e) le attività di studio, convegni e seminari, nonché attività di ricerca e di sperimentazione finalizzata, in particolare, all'individuazione di tecnologie avanzate per favorire la pratica dell'attività sportiva e amatoriale delle persone con disabilità ai sensi, in particolare, dell'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).

5. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, sostiene lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria in genere nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, in orario extra lavorativo, concedendo contributi per:

- a) la realizzazione di spazi attrezzati fruibili dai lavoratori per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- b) la stipula di convenzioni con strutture sportive ubicate in prossimità dei luoghi di lavoro;
- c) la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di sensibilizzazione.

6. La Regione, previa intesa con le autorità competenti e in accordo con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, concede contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative ricreativo-sportive da parte delle persone, anche minori, ospitate nei luoghi di privazione della libertà personale, nonché da parte del personale dell'amministrazione di tali luoghi attraverso:

- a) l'organizzazione di corsi, manifestazioni, convegni;
- b) l'acquisto di attrezzature;
- c) la realizzazione di spazi attrezzati fruibili per lo svolgimento dell'attività motoria;
- d) l'esecuzione di percorsi di formazione alle professioni dello sport.

7. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi nonché per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definiti nel Piano annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, rispettivamente, lettere b) e c).

Art. 10

(Iniziative in spazi e aree verdi)

1. La Regione, nell'ambito del Programma triennale e del Piano annuale, promuove la pratica sportiva in spazi ed aree verdi urbane ed extraurbane anche in assenza di specifici impianti dedicati allo sport, purché sicuri e sostenibili, nonché lungo i sentieri escursionistici della Regione e concede contributi per iniziative sportive organizzate.

2. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi nonché per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definiti nel Piano annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, rispettivamente, lettere b) e c).

Art. 11

(Attività sportiva agonistica. Riconoscimento delle eccellenze sportive)

1. La Regione promuove e valorizza, nell'ambito del Programma triennale e del Piano annuale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli organismi sportivi riconosciuti che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si siano distinte per aver determinato la crescita e l'affermazione di giovani talenti, conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali, nonché diffuso una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede contributi per:

- a) la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva agonistica e la conoscenza delle varie discipline e, in particolare, di quelle che hanno minore risonanza sui mezzi di comunicazione;
- b) l'attuazione di campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche nonché sulla normativa antidoping;
- c) l'organizzazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi;
- d) la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi diretti a garantire, in particolare, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale nonché la messa a norma e in sicurezza degli impianti;
- e) l'acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e, in particolare, di quelli costituiti da materiali innovativi che meglio favoriscano il miglioramento delle prestazioni e garantiscano la protezione dell'incolumità degli atleti.

3. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi nonché per la concessione dei contributi di cui al comma 2, sono definiti nel Piano annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, rispettivamente, lettere b) e c).

4. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 9, dello Statuto, conferisce annualmente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni e iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al comma 4.

Art. 12
(Buoni sport)

1. La Regione concede alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati “Buoni sport Regione Lazio”, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute per consentire ai figli minori, agli anziani e alle persone con disabilità di praticare l’attività sportiva.
2. Per accedere ai Buoni sport è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza o domicilio nella Regione;
 - b) iscrizione a corsi o attività sportive a pagamento svolte nell’ambito del territorio regionale, di durata continuativa di almeno sei mesi, tenute da organismi sportivi riconosciuti.
3. Per gli anziani e i minori sono altresì richiesti:
 - a) età compresa tra i sei ed i diciassette anni per i minori e superiore ai sessantacinque per gli anziani;
 - b) reddito ISEE del nucleo familiare determinato inferiore o uguale a 25.000,00 euro o 30.000,00 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti ulteriori requisiti per l’accesso ai Buoni sport.
5. I criteri e le modalità per la concessione dei Buoni sport sono definiti nel Piano annuale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, in collaborazione con gli organismi sportivi riconosciuti, la costituzione di un circuito regionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti e strutture sportive nel territorio regionale presso cui spendere i Buoni sport.

7. Per l'attuazione del presente articolo, la Regione può avvalersi, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni delle ASP ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) anche ai fini dello svolgimento delle funzioni di coordinamento tra le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e le politiche sportive, ai sensi degli articoli 33 e 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.

Art. 13

(Impiantistica sportiva e Banca dati regionale sull'impiantistica sportiva. Convenzioni per l'accesso al credito sportivo)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione, mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema innovativo regionale di impiantistica sportiva più sicuro, in cui ricomprendere spazi e aree verdi destinati alle attività sportiva e amatoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la direzione regionale competente in materia di sport, è costituita, a seguito di una ricognizione degli impianti, delle aree e degli spazi adibiti allo sport, presenti sul territorio regionale, la Banca dati regionale sull'impiantistica sportiva, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f). Sulla base dei dati raccolti nella predetta Banca, la Giunta regionale individua nel Piano annuale gli interventi da realizzare finalizzati:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti;
- b) all'abbattimento delle barriere architettoniche ed agli interventi necessari ad assicurare l'esercizio della pratica delle attività sportiva e amatoriale alle persone con disabilità;
- c) al recupero, alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti nonché al miglioramento e all'adeguamento in essi dei livelli di sicurezza, anche attraverso la dotazione di attrezzature sanitarie di base e di defibrillatori;
- d) alla realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all'aperto;
- e) alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane della Regione e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- f) alla realizzazione e alla manutenzione di impianti sportivi complementari;
- g) al ripristino di impianti e al reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali.

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento

della specifica destinazione d'uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell'impianto. Essi devono inoltre garantire l'uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono definiti nel Piano annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

5. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio territoriale degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, facilita l'accesso al credito sportivo dei soggetti individuati nel Piano annuale, secondo i criteri e le modalità definiti nel Programma triennale, mediante la stipula di convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all'80 per cento del relativo tasso d'interesse.

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono concesse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h).

7. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 4, del parere del comune territorialmente competente e della certificazione rilasciata dallo stesso sulla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti.

8. I soggetti beneficiari del mutuo devono garantire l'uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il mantenimento della loro specifica destinazione d'uso almeno per i dieci anni successivi alla durata dello stesso.

9. Gli impegni di cui al comma 8 devono essere assunti con atto pubblico.

Art. 14

(Tutela della pratica sportiva e formazione)

1. L'attività sportiva, comportante il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, è svolta da operatori qualificati o, limitatamente alla disciplina di competenza, da operatori della specifica disciplina sportiva, responsabili della loro corretta conduzione. Durante lo svolgimento dell'attività è necessaria la presenza dei presidi sanitari e di primo soccorso richiesti dalla normativa vigente.

2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dagli organismi sportivi riconosciuti.

4. Ai fini dell'inizio dell'attività, il titolare segnala al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato e/o di quello di specifica disciplina sportiva, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito la certificazione del possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora nel corso dell'attività si renda necessario sostituire un operatore, il nuovo operatore dovrà possedere il medesimo livello di qualificazione di quello sostituito.

6. Il titolare dell'attività è tenuto a segnalare al comune ogni variazione relativa agli operatori di cui al comma 1.

7. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli enti istituzionali preposti allo sport, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione, promuove attività formative e di aggiornamento finalizzate a incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l'approccio alla disabilità.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

- a) lo sport previsto dai programmi scolastici;
- b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP.

9. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui al comma 2, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

Art. 15

(Contributi per manifestazioni ed eventi sportivi di rilevanza regionale. Partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale)

1. La Regione concede contributi per manifestazioni ed eventi sportivi, di rilevanza regionale, diretti a diffondere la conoscenza delle varie discipline sportive, valorizzando in particolare quelle meno praticate, nonché a dare impulso al settore dello sport, creando nuove opportunità occupazionali.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sport individua, con propria deliberazione, i criteri per la concessione dei finanziamenti da assegnare con avviso pubblico, indicando i settori di intervento, i soggetti beneficiari e i limiti massimi di finanziamento ammissibile, tenendo conto:
 - a) dell'importanza della manifestazione, anche in termini di ricadute economiche e sociali nonché di promozione e valorizzazione del territorio;
 - b) della partecipazione e del coinvolgimento di giovani, studenti, istituti scolastici, associazioni e società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle operanti nell'ambito del sostegno delle persone con disabilità;
 - c) della capacità di promuovere l'immagine della Regione e il sostegno regionale al settore e al territorio;
 - d) della capacità di promuovere l'inclusione sociale con il coinvolgimento di associazioni e società sportive dilettantistiche per atleti con disabilità. valorizzazione degli atleti.
3. La Regione può partecipare a manifestazioni ed altre iniziative di particolare rilievo nazionale o internazionale organizzate nel territorio da organismi sportivi riconosciuti, da altri enti pubblici, da comitati o altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la realizzazione dell'evento.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce, con propria deliberazione, le modalità per la partecipazione alle manifestazioni

ed altre iniziative nazionali e internazionali, ivi compreso il relativo apporto finanziario o economico e l'eventuale conseguente adesione ad enti e organismi, senza finalità di lucro e dotati di personalità giuridica, promotori o attuatori dell'iniziativa.

Art. 16

(Associazioni sportive centenarie del Lazio)

1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive operanti nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite e in attività da almeno cento anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, in accordo e collaborazione con l'Unione nazionale delle associazioni sportive centenarie d'Italia (UNASCI) il Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio, di seguito denominato Registro. Il Registro è costituito ed aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità di costituzione e tenuta del Registro, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio, nonché eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli di cui al comma 1.

CAPO V
ORGANISMI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 17

(Osservatorio regionale sullo sport)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sport, l'Osservatorio regionale sullo sport, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale ed alla definizione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge;

b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;

c) realizzazione di indagini, studi, ricerche, convegni e seminari sulle attività sportive, al fine di verificare l'integrazione delle politiche per lo sport con le politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, ambientali, urbanistiche, turistiche, giovanili e del benessere;

d) realizzazione di pubblicazioni per la diffusione di una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza, all'osservanza delle regole e di comportamenti solidali e responsabili.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione.

3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e il relativo programma annuale delle attività sono disciplinati con apposito regolamento interno.

4. L'Osservatorio esercita le proprie funzioni anche in collaborazione, previa intesa, tra gli altri, con Università, enti di alta formazione e la Scuola dello Sport.

5. I soggetti destinatari di contributi ai sensi della presente legge e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio.

6. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 18

(Consulta regionale per la promozione dello sport)

1. La Regione assicura il coordinamento istituzionale per facilitare l'integrazione tra le politiche per lo sport e le politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, ambientali, urbanistiche, turistiche, giovanili e del benessere, quale strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di sport, la Consulta regionale per la promozione dello sport, di seguito denominata Consulta, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) formula proposte e progetti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge per rendere effettiva la partecipazione di tutti all'attività sportiva, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, favorendo, altresì, l'inclusione sociale e l'integrazione interculturale;

b) esprime il parere sul Programma triennale e sul Piano annuale;

c) propone azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'attività sportiva, alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza e alla tutela dei praticanti nonché alla qualificazione e all'aggiornamento dei soggetti che operano in ambito sportivo;

d) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a far comprendere, in particolare ai giovani, l'importanza dell'esercizio fisico per il raggiungimento di un benessere psico-fisico e per contrastare comportamenti di dipendenza collegati al doping.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, la composizione, il funzionamento e la durata della Consulta, prevedendone i componenti tra i quali assicura la presenza del Direttore della struttura competente in materia di sport e acquisendo, ove necessaria, la preventiva intesa dei rappresentanti degli enti istituzionali preposti allo sport, di esperti in materia di sport, dei rappresentanti di enti del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali, sociali ed economiche.

4. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 19

(Giornata regionale della promozione dello sport)

1. È istituita la Giornata regionale della promozione dello sport da svolgersi in un fine settimana di settembre.
2. La data di svolgimento della Giornata di cui al comma 1 nonché le iniziative e gli interventi da realizzare nel corso della stessa, sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Programma triennale e del Piano annuale.

CAPO VI

IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20

(Gestione degli impianti sportivi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 38/2021, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 38/2021, qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, possono affidarne la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e, comunque, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché adeguata pubblicità.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 38/2021 gli enti locali provvedono all'affidamento di cui al comma 2 mediante convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

4. La convenzione di cui al comma 3 prevede, in particolare, la verifica da parte dell'ente locale del rispetto degli impegni assunti dal gestore e le sanzioni in caso di inadempienze.

5. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:

- a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
- b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, in relazione alle caratteristiche di ciascun impianto, fra la loro utilizzazione da parte del pubblico e l'eventuale organizzazione di attività

- agonistica;
- c) valutazione dei requisiti di qualificazione professionale degli istruttori, affidabilità economica e delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;
 - d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 - e) previsione, in caso di successione nell'affidamento della gestione, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente soggetto gestore dell'impianto;
 - f) disponibilità per altre associazioni società sportive del territorio.

Art. 21

(Apertura ed esercizio degli impianti sportivi)

1. L'apertura e l'esercizio degli impianti sportivi sono subordinati alla presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

2. La cessazione dell'attività è comunicata al comune territorialmente competente.

3. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

- a) i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
- b) le modalità di esercizio degli impianti;
- c) le modalità di presentazione della SCIA e della comunicazione di cessazione;
- d) le coperture assicurative a garanzia degli utenti e degli operatori;
- e) le modalità di vigilanza sugli impianti e sulle attività e le sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER
LA PRATICA DELLO SPORT

Art. 22

(Tutela sanitaria)

1. Ai sensi della normativa statale vigente hanno l'obbligo di richiedere il certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica tutti coloro che praticano un'attività sportiva qualificata come agonistica dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS.
2. Il certificato medico di cui al comma 1 è rilasciato, ai sensi della normativa statale vigente, da medici specialisti in medicina dello sport:
 - a) dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport delle ASL o di altre strutture pubbliche;
 - b) titolari o comunque operanti presso ambulatori privati accreditati.
3. Gli accertamenti sanitari relativi al rilascio della certificazione prevista al comma 1, avvengono previo accesso al libretto sanitario sportivo telematico di cui all'articolo 24.
4. Il medico rilascia il certificato e compila la scheda di valutazione medico-sportiva secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.
5. Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è rilasciato in duplice copia al soggetto riconosciuto idoneo ed è trasmesso all'azienda sanitaria locale di appartenenza che provvede ad istituire un apposito archivio. Il giudizio di idoneità è annotato dal medico sul libretto sanitario sportivo telematico e sulla scheda di valutazione medico-sportiva. Ai sensi della normativa statale vigente la non idoneità alla pratica sportiva agonistica, risultante a seguito degli accertamenti sanitari svolti, è comunicata, con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, entro cinque giorni:
 - a) all'interessato;
 - b) all'assessorato regionale competente in materia sanitaria;
 - c) alla società o all'associazione sportiva e alla relativa federazione di appartenenza.

6. La non idoneità è annotata sul libretto sanitario sportivo telematico ed è comunicata, entro lo stesso termine di cui al comma 3, all'azienda sanitaria locale di appartenenza.
7. Ai sensi della normativa statale vigente hanno l'obbligo di richiedere il certificato medico di idoneità alla pratica dell'attività sportiva non agonistica:
 - a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi della normativa statale vigente;
 - c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
8. Il certificato di cui al comma 7 può essere rilasciato, ai sensi della normativa statale vigente, da:
 - a) medici di medicina generale e da medici specialisti pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
 - b) medici specialisti in medicina dello sport;
 - c) medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI.
9. La certificazione di cui al comma 7 ha validità annuale e decorrenza dalla data di rilascio; il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze clinico e/o diagnostiche rilevate, ha facoltà di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti e consulenze specialistiche integrativi.
10. Tra i soggetti di cui al comma 7, lettera b), sono esonerati, ai sensi della normativa vigente, coloro che svolgono attività sportiva che non comporta impegno fisico, inteso anche come impegno fisico minimo, nonché coloro dichiarati non praticanti dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS, anche per il tramite della società o dell'associazione sportiva di affiliazione.
11. La richiesta di certificazione per la pratica dell'attività sportiva da parte delle persone

con disabilità deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile della disabilità. La certificazione è rilasciata, ai sensi della normativa statale vigente, da medici specialisti in medicina dello sport:

- a) dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport delle ASL o di altre strutture pubbliche;
- b) titolari o comunque operanti presso ambulatori privati accreditati.

12. La certificazione di idoneità, per i soggetti di cui al comma 11, deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti con disabilità, secondo le norme ed i regolamenti del CIP. L'accertamento per le persone con disabilità che svolgono attività sportiva agonistica si effettua secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente e comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

13. I soggetti partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo amatoriale patrocinate dalle FSE e dalle DSA nonché dagli EPS hanno l'obbligo di richiedere il certificato medico di idoneità alla pratica dell'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ai sensi della normativa statale vigente e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

14. Ai sensi della normativa statale vigente, per la pratica dell'attività amatoriale non sussiste l'obbligo di certificazione.

15. La Regione, al fine di salvaguardare la salute dei soggetti che praticano un'attività amatoriale, promuove un'educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione, nonché la dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nei luoghi in cui si pratica l'attività sportiva ed amatoriale, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 23

(Prevenzione e tutela della salute nell'esercizio dello sport)

1. La Regione concede contributi per iniziative di sensibilizzazione e informazione volte a favorire corretti stili di vita, la prevenzione delle malattie, la tutela della salute dei praticanti e degli operatori sportivi, nonché per interventi relativi alla medicina dello sport e in particolare per:
 - a) campagne di informazione e di formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti e sulla normativa antidoping;
 - b) la formazione e l'aggiornamento degli istruttori e degli altri operatori del settore per corsi di intervento di primo soccorso e per l'attuazione delle normative nazionali in tema di cardio protezione e utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DEA) in ambito sportivo;
 - c) la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, comunque impegnato, sui temi della prevenzione e tutela della salute nell'esercizio fisico e dell'attività sportiva in collaborazione con le Università, il CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana;
 - d) programmi di AFA (Attività Fisica Adattata) nell'ambito del sistema sanitario regionale.

2. La Regione, ai sensi del d. lgs. 36/2021, stabilisce, i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, dove sono svolti programmi di esercizio fisico e programmi di attività fisica adattata nel rispetto delle norme nazionali in tema di prescrizione e di somministrazione dell'esercizio fisico in sicurezza da parte degli specialisti e dei tecnici con specifica formazione accademica.

Art. 24

(Libretto sanitario sportivo telematico)

1. Al fine di disporre di uno strumento unico e condiviso per una efficace tutela della salute nello svolgimento dell'attività sportiva a tutti i livelli, è istituito, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, il libretto sanitario sportivo telematico, gestito dalla direzione regionale sanità nell'ambito di un portale regionale dedicato alla medicina dello sport, anche connesso al fascicolo sanitario elettronico della Regione.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce i soggetti autorizzati e le modalità di accesso e funzionamento del libretto e del relativo portale di cui al comma 1.

Art. 25

(Controlli anti-doping)

1. I controlli antidoping sono svolti in conformità alla normativa vigente in materia.
2. I relativi oneri finanziari sono a carico del soggetto richiedente.

Art. 26

(Comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport)

1. È istituito, presso l'assessorato competente in materia di sanità un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport, composto dai seguenti componenti nominati con decreto del Presidente della Regione:

- a) un funzionario regionale della Direzione competente in materia di sanità;
- b) un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport;
- c) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;
- d) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi professionisti, nominati sulla base delle indicazioni delle associazioni più rappresentative sul territorio regionale;
- e) un rappresentante designato, su base regionale, dalla Federazione Medico Sportiva (FMSI);
- f) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI;
- g) un rappresentante designato, su base regionale, dal CIP.

2. Il comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire pareri in merito alle attività svolte presso gli ambulatori e gli studi di medicina dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità per il funzionamento del comitato e la durata. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 27

(Disposizioni transitorie e di prima attuazione)

1. I procedimenti amministrativi già avviati sulla base della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a conclusione ai sensi della stessa normativa.

2. In sede di prima applicazione il programma triennale è approvato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge anche prescindendo dal parere della Consulta se non ancora costituita.

3. La Consulta esercita le funzioni della Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2009, n. 11 (Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport), la quale resta in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 28

(Clausola valutativa)

1. La Giunta Regionale, ogni due anni, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che fornisca informazioni dettagliate relativamente, in particolare:

- a) allo stato di attuazione del Piano triennale, del Programma annuale, nonché degli interventi e dei bandi;
- b) ai risultati ottenuti in termini di incremento della fruizione dell'attività sportiva e amatoriale nel territorio regionale.

Art. 29

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 177 è sostituito dal seguente:

“Art. 177

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, in raccordo con le altre politiche regionali, svolge in materia di sport funzioni e compiti di programmazione e coordinamento ed in particolare:

- a) provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dell'attività sportiva mediante il piano triennale ed il programma annuale, previsti agli articoli 9 e 10;
- b) attua gli interventi riservati all'amministrazione regionale dalla presente legge;
- c) verifica il perseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti destinatari dei contributi sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale sull'attività sportiva;
- d) esercita, in tema di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;
- e) elabora e coordina l'attuazione dei programmi d'intervento previsti dalla UE o da leggi statali;
- f) agevola l'accesso al credito sportivo mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
- g) organizza e promuove mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, dell'impiego del tempo libero, della medicina dello sport e dell'esercizio fisico,

sul contrasto al *doping* e all'abuso di farmaci nella pratica sportiva anche amatoriale e partecipa a manifestazioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale;

- h) promuove e acquisisce studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti allo sport e al tempo libero con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
- i) sostiene i soggetti che, all'interno del territorio regionale, contribuiscono alla diffusione della pratica delle attività sportive e che promuovono, in ambito sportivo, l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
- j) adotta iniziative ed atti finalizzati a favorire la cooperazione con e tra gli enti locali, al fine di garantire l'accesso alla pratica sportiva ad un numero sempre maggiore di soggetti;
- k) promuove e organizza, nell'ambito delle proprie competenze, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione, l'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore, nel rispetto della normativa nazionale vigente”.

b) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

“Art. 178

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. La città metropolitana di Roma Capitale, le province, Roma Capitale e i comuni anche in forma associata, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalle leggi regionali di settore e della programmazione regionale, svolgono in particolare le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) l'organizzazione dell'attività sportiva, la realizzazione di impianti e attrezzature d'interesse del loro ambito territoriale e provvedono alla gestione degli impianti di loro proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
- b) la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse del loro ambito territoriale nel campo dello sport e della medicina sportiva e la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle

strutture sportive ed all'utenza da trasmettere all'Osservatorio regionale sullo sport;

- c) il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio”.

c) l'articolo 179 è abrogato.

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive);
- b) legge regionale 11 giugno 1998, n. 17, relativa a modifiche alla l.r. 24/1997;
- c) comma 66 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo a modifiche alla l.r. 24/1997;
- d) legge regionale 6 aprile 2009, n. 11 (Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport);
- e) comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a modifiche alla l.r. 11/2009;
- f) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport);
- g) legge regionale 25 settembre 2002, n. 33, relativa a modifiche alla l.r. 15/2002;
- h) articolo 38 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- i) articoli 20, comma 10, 57 e 58 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- l) lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a disposizioni della l.r. 15/2002;
- m) articolo 69 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- n) articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- o) lettera n) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1, relativa a modifiche alla l.r. 15/2002;
- p) comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;

- q) articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- r) articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- s) articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- t) articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a modifiche alla l.r. 15/2002;
- u) commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativi a disposizioni in materia di sport;
- v) commi 46, 47, 48, 49 e 50 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi al programma straordinario per l'impiantistica sportiva.

Art. 32

(Fondo unico regionale per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno dell'attività sportiva ed amatoriale)

1. Per il finanziamento e la realizzazione degli interventi e delle attività previsti dalla presente legge è istituito il “Fondo unico regionale per la valorizzazione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività sportiva ed amatoriale”, di seguito denominato fondo, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate al settore dello sport, iscritte nel bilancio della Regione.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse assegnate alla Regione da altre istituzioni ed enti pubblici privati. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma annuale, nel rispetto di quanto stabilito dal piano triennale.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.